



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Unità di direzione Assicurazione malattia e infortuni
Divisione Prestazioni dell'assicurazione malattia

**Commento alle modifiche dell'OPre del 16 giugno 2023 valide dal
1° luglio 2023 e dal 1° gennaio 2024
([RU 2023 313 del 23 giugno 2023](#))**

Indice

1.	Introduzione	3
2.	Modifiche al contenuto dell'OPre	3
1	Articolo 12a OPre / consulenza vaccinale: nuovi capoversi 2 e 3	3
3.	Proposte respinte	3
4.	Adeguamento redazionale	3
2	Articolo 12a OPre / calendario vaccinale 2023 - aggiornamento annuo dei rimandi.....	3
1.	Introduzione	3
2.	Modifiche al contenuto dell'OPre	3
1	Articolo 12a OPre / consulenza vaccinale: nuovi capoversi 2 e 3	3
3.	Proposte respinte	3
4.	Adeguamento redazionale	3
2	Articolo 12a OPre / calendario vaccinale 2023 - aggiornamento annuo dei rimandi.....	3

1. Introduzione

Nell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) e nei relativi allegati sono designate le prestazioni remunerate dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha la competenza di adattare di volta in volta l'OPre e i relativi allegati alle nuove circostanze, tenendo conto delle valutazioni e raccomandazioni delle commissioni consultive competenti, vale a dire la Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali (CFPF), la Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi (CFAMA) con le relative Sottocommissioni Mezzi e apparecchi (CFAMA-EMAp) e Analisi (CFAMA-EA) nonché la Commissione federale dei medicinali (CFM).

Questo documento contiene le spiegazioni degli emendamenti menzionati nel titolo.

2. Modifiche al contenuto dell'OPre

1 Articolo 12a OPre / consulenza vaccinale: nuovi capoversi 2 e 3

Le vaccinazioni servono alla profilassi di malattie infettive evitabili grazie ai vaccini. La vaccinazione comprende la consulenza vaccinale e la somministrazione, inclusi il vaccino e la documentazione. Una consulenza vaccinale serve a determinare un'eventuale lacuna vaccinale e alla formazione o alla ponderazione dei rischi e dei benefici della vaccinazione stessa (inclusa la considerazione di un eventuale desiderio di gravidanza). La somministrazione del vaccino è indicata unicamente nel caso di una lacuna vaccinale rilevante ed è effettuata soltanto dopo il consenso informato della persona da vaccinare.

Le consulenze vaccinali riguardanti le vaccinazioni di cui all'articolo 12a possono avvenire, per diversi motivi, indipendentemente dalla somministrazione del vaccino: per esempio senza vaccinazione, se attualmente non sussiste alcuna lacuna vaccinale o se la persona decide di non farsi vaccinare. Altri motivi per una vaccinazione in un momento successivo potrebbero essere legati ai tempi di acquisto del vaccino o a uno schema di vaccinazione che prevede la somministrazione di più dosi di vaccino in diversi momenti. È inoltre possibile che la persona consigliata abbia bisogno di tempo per riflettere.

Alla luce delle incertezze sorte in passato in merito alla sua remunerazione, in particolare in relazione alla vaccinazione anti-COVID-19, la consulenza vaccinale va indicata esplicitamente nell'articolo 12a con le relative parti di prestazioni, sebbene finora sia già stata considerata soggetta all'obbligo di remunerazione.

I nuovi capoversi 2 e 3 dell'articolo 12a OPre entrano in vigore il 1° gennaio 2024. Nel capoverso 2 è indicata la consulenza vaccinale (suddivisa in anamnesi vaccinale con verifica dello stato vaccinale, valutazione delle indicazioni e controindicazioni, informazione e ottenimento del consenso informato). Nel capoverso 3 è spiegato che i costi della consulenza vaccinale non sono assunti se la vaccinazione è effettuata per motivi professionali e di viaggio.

3. Proposte respinte

Nessuna proposta respinta

4. Adeguamento redazionale

2 Articolo 12a OPre / calendario vaccinale 2023 - aggiornamento annuo dei rimandi

Nell'articolo 12a il rimando «Calendario vaccinale 2022» è sostituito con «Calendario vaccinale 2023». Il calendario vaccinale viene rivisto annualmente e integrato con le raccomandazioni vaccinali pubbli-

cate o adattate nell'anno precedente. L'aggiornamento non è associato ad alcuna modifica rilevante per l'AOMS.

In occasione di questo adeguamento si è constatato che la lettera m («Vaccinazione contro la rabbia») nella versione tedesca dell'OPre conteneva una nota facente riferimento al calendario vaccinale. Poiché una nota va indicata soltanto alla prima occorrenza all'interno di una disposizione e nella fattispecie è riportata già all'articolo 12a capoverso 1 lettera a, la nota alla lettera m è stata stralciata. Si tratta di una modifica redazionale priva di effetti sull'obbligo di remunerazione che riguarda soltanto la versione tedesca. La versione italiana e quella francese non sono interessate dall'adeguamento, essendo il passaggio in questione già corretto.

Le modifiche entrano in vigore il 1° luglio 2023.